



SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

(APPALTO A MISURA)

**APPALTO DI LAVORI PER L' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE
DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SEDE CENTRALE DI VIA
ZAMBONI N. 33 - BOLOGNA - RIF. EA2015-16 - CENTRALE TERMICA – CUP
J34H14001050001 – CIG 6530276A39**

PARTE D'OPERA: Progetto esecutivo

Professionisti incaricati:

Progettista Architettonico: Ing. Ugo Teodoro

Progetto Impianti Elettrici: Ing. Ugo Teodoro

Direzione lavori: P.I. Luca Lodi

Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione: Ing. Ugo Teodoro

Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione: Ing. Ugo Teodoro

AREA EDILIZIA E LOGISTICA

Il Responsabile Unico del Procedimento: P.I. Luca Lodi

.....

Il Dirigente: Ing. Andrea Braschi

.....

Visto:

AREA AFFARI GENERALI

Il Dirigente: Dott. Marco Degli Esposti

.....

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

TRA

L'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA (C.F. 80007010376 e P.I. 01131710376), con sede legale in Bologna Via Zamboni n. 33 (d'ora in poi denominata Università), rappresentata, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto di Ateneo e s.m.i., dal dott. Marco Degli Esposti, nato a Bologna il 01/07/1966, Dirigente della stessa, domiciliato per la carica in Bologna Via Zamboni n. 33; che interviene alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 32 dello Statuto Generale di Ateneo e delle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 7.1 del 14.12.2010 e n. 11.8 del 28.02.2014 ed i successivi Provvedimenti del Direttore Generale Rep. 464/2011 del 28.02.2011 e Rep. 3333/2014 e del Dirigente Area Affari Generali Rep. n. 3696 del 31/10/2014 con cui sono state individuate le competenze dell'Area Affari Generali

E

l'Impresa..... (C.F. e P.I.),
con sede legale in....., Via.....,
rappresentata dal Sig.nato ail e residente
in....., nella sua qualità di....., Società/R.T.I. (nel
proseguo denominata Impresa o Esecutore o Appaltatore o Aggiudicatario o
Contraente).

PREMESSO CHE

- come risulta dal verbale di garaseduta pubblica
del....., a seguito di procedura negoziata, l'appalto dei lavori per la

realizzazione di “opere per intervento di adeguamento funzionale della centrale termica a servizio della sede centrale di Via Zamboni n. 33 – Bologna – Rif. EA2015-16 – Centrale Termica”, è stato provvisoriamente aggiudicato all'impresa con sede legale in, Via, che ha offerto un ribasso del(.....) sull'importo dei lavori posto a base di gara , per l'importo corrispondente di € (.....), oltre a € (.....) per oneri di sicurezza, il tutto oltre IVA come per legge;

- con provvedimento del Dirigente Area Affari Generali, Rep., prot. n....., l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna ha proceduto all'aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori alper l'importo di complessivo di € (.....) comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge;

- a seguito delle verifiche effettuate dagli uffici, è stato accertato il possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni e pertanto l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a far data dal;

- ai sensi degli artt. 91 del D.Lgs. 159/2011 è stata acquisita la certificazione antimafia in data rilasciata dalla Prefettura di.....;

- in data è stato redatto il verbale di immediata eseguibilità dei lavori di cui all'art. 106, comma 3 D.P.R. 207/2010;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE

INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO

I contraenti confermano e ratificano la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili di cui al presente contratto, del Capitolato Speciale d'Appalto e di tutti gli elaborati del progetto esecutivo, atti che sebbene non materialmente allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono firmati dall'Appaltatore in ogni foglio in segno di accettazione e conservati presso l'Università, Area Affari Generali.

Sono parte integrante e sostanziale del presente schema di contratto, anche se non materialmente allegati:

- il **Capitolato Speciale d'Appalto** per quanto non in contrasto con il presente contratto (allegato *sub lett. A*);
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- Elenco prezzi unitari (**lista lavorazioni e forniture**) (allegato *sub lett. B*) ;
- i piani di sicurezza previsti dall'art. 131 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia.

A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il progetto che l'Appaltatore si obbliga ad eseguire, sottoscritto dal medesimo, è così composto:

ELENCO DEGLI ELABORATI

IMPIANTI MECCANICI

I.M. – REL. – Relazione Tecnica Specialistica

I.M. – 01 – Stato di fatto: Distribuzione reti esistenti

I.M. – 02 – Progetto: Distribuzione a soffitto linee caldo/freddo

I.M. – 03 - Progetto: Schema idraulico generale

I.M. – 04 – Interventi: Opere impiantistiche

I.M. – 05 - Interventi: Opere edili

IMPIANTI ELETTRICI

I.E. – REL. - Relazione Tecnica Specialistica

I.E. – REL.CAL. - Relazione Tecnica di Calcolo

I.E. – 01 – Distribuzione impianti elettrici

I.E. – 02 – Schemi Quadri elettrici di potenza

SICUREZZA

P.S.C. – Piano di Sicurezza e Coordinamento

F.T.I. – Fascicolo Tecnico Informativo dell'opera

DOCUMENTI

C.S.A. – Capitolato Speciale d'Appalto

C.M.E. – Computo Metrico Estimativo

E.P.U. – Elenco Prezzi Unitari

P.d.M. – Piano di Manutenzione dell'opera

L.L.F. – Lista Lavorazioni e Forniture

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra indicati.

Tutti i documenti sopra citati si intendono pertanto accettati dall'Appaltatore.

ART. 2 - NORME DI APPALTO

Il presente appalto è disciplinato da tutte le disposizioni legislative e regolamentari

che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici e in particolare:

- dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dal D.P.R. 207/2010;

- dalla vigente normativa di prevenzione e repressione della delinquenza mafiosa ed in particolare anche dalla legge 136/2010 e s.m.i., dal Codice antimafia D.Lgs. 159/2011,
- dalla legge n. 123 del 3 agosto 2007 per le parti non abrogate dall'art. 304 del D.Lgs. 81/08; dal D.L. 223/2006 così come convertito con L. 248/2006 (decreto Bersani) per le parti non abrogate; dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- dalla legge 2248/1865 allegato F per la parte non espressamente abrogata dall'art. 256 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Bologna (R.A.F.C.) emanato con D.R. n. 60 del 20.02.90 e s.m.i.;
- dalle norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/1923 e nel R.D. n. 827/1924, in quanto applicabili alla presente gara;
- dalle norme contenute nella documentazione di gara;
- dalle condizioni generali e particolari dell'appalto riportate nel presente contratto nonché negli altri elaborati di Progetto;
- per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate, dalle norme del Codice Civile.

ART. 3 - ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:

- 1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- 2) disposizioni contrattuali non in contrasto con le norme cogenti;
- 3) elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto, secondo il seguente

ordine: strutturali impiantistici, architettonici, funzionali ed ambientali; nell'ambito di ciascuno di tali gruppi, l'ordine di prevalenza è quello degli elaborati in cui le singole lavorazioni vengono meglio descritte e dettagliate. Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di particolari costruttivi o di specifiche relative a lavorazioni, materiali, componenti, opere murarie, strutture o impianti o loro parti, che sono comunque rilevabili da altri elaborati progettuali, anche in scala minore, o indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto. In tale eventualità compete al Direttore dei lavori, sentito il progettista e il Responsabile del procedimento, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi.

ART. 4 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori oggetto del presente appalto con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni previste dal contratto.

Oggetto del presente appalto sono i lavori di **“opere per intervento di adeguamento funzionale della centrale termica a servizio della sede centrale di Via Zamboni n. 33 – Bologna – Rif. EA2015-16 – Centrale Termica”**, come meglio specificato nel progetto esecutivo, nel presente schema di contratto e negli elaborati progettuali posti a base di gara.

Si precisa che per gli aspetti strutturali (tipo di profili, sezioni, interassi ecc.) fanno fede gli elaborati esecutivi strutturali.

Qualora nelle Descrizioni delle voci od in altro elaborato grafico/amministrativo progettuale fosse riportata l'indicazione specifica di un prodotto o del procedimento di realizzazione/costruzione, essa deve intendersi resa ai sensi dell'art. 68 co. 13

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Sono state ottenute le autorizzazioni e approvazioni previste dalle norme vigenti.

Il presente progetto è stato validato ai sensi dell'art. 55 D.P.R. 207/2010 e approvato regolarmente dall'Amministrazione.

ART. 5 - IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI

L'importo complessivo del presente appalto, ammonta a:

€ (euro /00) **IVA esclusa**, di cui:

- a) € (euro /00) per lavori da compensarsi a **misura**
(importo **soggetto** a ribasso d'asta);
- b) **€ 4.003,60** (euro quattromilatre/60) per oneri relativi alla sicurezza (importo **non**
soggetto a ribasso d'asta).

L'importo di €,00 è così ripartito:

Categoria	Lavori	Sicurezza	Importo Totale Categoria	Quota Sub-appaltabile
OS28 prevalente	€ 000.000,00	€ 3.003,60	€ 000.000,00	20%
OG1	€ 000.000,00	€ 1.000,00	€ 000.000,00	100%
TOTALE	€ 000.000,00	€ 4.003,60	€ 000.000,00	

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio d'impresa e pertanto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Università, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dall'Università su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della fattura.

ART. 6 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 53 co. 4 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. si intende stipulato, secondo la distinzione delle categorie di lavoro riportate nel progetto **a misura**.

Il corrispettivo delle **opere a misura** può variare, in aumento o in diminuzione seconda la quantità effettiva della prestazione. Si applicano alle quantità effettive delle prestazioni i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore e indicati nella Lista delle Lavorazioni e Forniture, che costituiscono prezzi contrattuali.

ART. 7 - DISCIPLINA ECONOMICA DEI LAVORI - INVARIABILITÀ' DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art. 8, comma 3 bis, L. 28/02/2015, n. 11, è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di una anticipazione pari al **20%** dell'importo contrattuale: Si applicano gli art. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3 del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

I prezzi in base ai quali saranno pagati il lavoro e le varie prestazioni, alle condizioni tutte del contratto, del Capitolato Speciale di Appalto, degli elaborati grafici di progetto, si intendono accettati dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi i singoli prezzi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente contratto e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione delle singole

categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del codice civile.

Alla disciplina economica dei lavori, si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni di cui all'art. 133 del D.Lgs. 163/06.

ART. 8 - CONTABILIZZAZIONE

La contabilizzazione dei lavori, sarà effettuata nel rispetto di quanto previsto dal Titolo IX Parte II del D.P.R. 207/2010.

I certificati di pagamento in acconto, redatti sulla base dello stato di avanzamento dei lavori (**SAL**) verranno emessi ogni qualvolta il credito dell'Appaltatore raggiunga la cifra di **€ 50.000,00 (euro cinquantamila/00)**, previa acquisizione da parte della Stazione Appaltante della necessaria documentazione di regolarità contributiva. Si applicano gli artt. 141, 142, 143, 144 D.P.R. 207/2010. Il corrispettivo degli oneri per la sicurezza verrà liquidato proporzionalmente ad ogni stato di avanzamento lavori.

Come disposto dall'art. 4, co. 3 del D.P.R. 207/2010 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%.

Le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si procederà alla redazione ed alla conseguente liquidazione dell'ultimo certificato di pagamento solo dopo che sia stata accertata e certificata dal Direttore dei lavori l'ultimazione dei lavori in esito a formale comunicazione dell'Appaltatore, come disposto dall'art. 199 del D.P.R. n. 207/2010.

L'emissione dell'ultimo certificato potrà avvenire per l'importo effettivo dell'ultimo stato di avanzamento al netto delle ritenute di cui sopra.

Il conto finale, relativo a tutte le opere comprese nell'appalto, verrà compilato entro 90 giorni dal certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori. Si applicano gli artt. 200, 201, 202 D.P.R. 207/2010.

Al pagamento della eventuale rata di saldo si provvederà, previa garanzia fideiussoria, da prestarsi secondo lo schema tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 N. 123 da soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, secondo quanto disposto dall'art. 235, comma 2 del D.P.R. 207/2010.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 del Codice Civile.

ART. 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le fatture dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Via Zamboni, 33 – Bologna (Codice Fiscale 80007010376 – P.IVA 0113170376) – Codice univoco IPA **GGUH1P**; le stesse, ai sensi della Legge 244/2007 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, dovranno essere emesse e trasmesse in **formato elettronico**, attraverso il sistema di interscambio (SDI) relativo alla fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) scriviunibo@pec.unibo.it.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, si applica lo **split payment**, in base al quale l'IVA sarà versata direttamente all'Erario e non pagata all'Impresa, a cui verrà pertanto erogato il corrispettivo indicato in fattura al netto dell'IVA.

La fattura dovrà pertanto essere emessa, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972, con l'annotazione “**scissione dei pagamenti**”, nonché relativo numero di CIG e CUP .

A ai sensi dell'art. 3 co. 7 L. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che il conto corrente bancario/postale dedicato alla presente commessa pubblica, anche in via non esclusiva, è:

Cod. IBAN:

e che le persone delegate (e relativi codici fiscali) ad operare su di esso/i è/sono:

-

-

La cessazione e la decadenza o l'impedimento dall'incarico dell'Ente o della persona sopra designate, per qualsiasi causa avvenga ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, nonché le modifiche delle coordinate dei conti correnti bancari/o postali devono essere tempestivamente notificate all'Università la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a persona o Istituto non più autorizzati a riscuotere.

Ai fini della tracciabilità dei flussi di cui alla L. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara CIG e ove obbligatorio il Codice Unico di Progetto (CUP).

ART. 10 - DOMICILIO LEGALE

Per tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio legale presso.....in....., via

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto di appalto sono fatte dal Direttore

dei lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure presso il domicilio eletto di cui sopra.

ART. 11 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ove non conduca i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'Amministrazione committente, che provvede e darne comunicazione all'Ufficio di Direzione dei lavori.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

ART. 12 - DIREZIONE LAVORI

Per l'esecuzione dei lavori è stato istituito un **Ufficio di Direzione Lavori** secondo il disposto degli artt. 130 D.Lgs. 163/2006 e 147 D.P.R. 207/2010.

La composizione dell'Ufficio della Direzione Lavori è comunicata all'Appaltatore, a cura del Responsabile del Procedimento.

ART. 13 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il P.I. **Luca Lodi**, in servizio presso l'Area Edilizia e Logistica.

ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA¹

Ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 123 e 127 D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria per l'esecuzione dell'appalto con le modalità di cui allo schema tipo del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 n. 123 pari al **10%** dell'ammontare netto contrattuale compresi gli oneri della sicurezza.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

E' ammessa la riduzione della cauzione ai sensi dell'art. 40 co. 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Detta garanzia:

- deve essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell'Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore medesimo rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. Si applica l'art. 123 D.P.R. 207/2010;

¹ In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le garanzie fideiussorie di cui al presente articolo e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37 co. 5 del decreto e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'articolo 37 comma 6 del decreto.

- deve essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- deve essere completa di firma del fideiussore;
- deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno 10 giorni prima della stipula del contratto;
- deve essere intestata, quale Ente garantito, all'Università;
- deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Università;
- deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque non inferiore a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
- deve essere integrata successivamente con i tempi di eventuali sospensioni o proroghe;
- deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore;
- lo svincolo della cauzione è disciplinato dall'art. 113 co. 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; **l'Appaltatore si obbliga a comunicare all'Università a seguito degli svincoli automatici la parte residua della garanzia ancora in essere;**

- la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Università che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria (art. 113 co. 4 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.).

ART. 15 - COPERTURE ASSICURATIVE

Polizze CAR e RCT

Ai sensi dell'art. 129, co. 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell'art. 125 D.P.R. 207/2010, e nel rispetto del Decreto Ministeriale 123/2004 l'Appaltatore deve stipulare apposita polizza "tutti i rischi del costruttore" (**CAR**) comprensiva di **RCT**, con la Società..... che deve prevedere alla **Sezione A** (Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione):

- *Partita 1 – Opere: 100%* dell'importo contrattuale comprensivo di IVA;
- *Partita 2 – Opere e impianti preesistenti:* quantificato in **€ 830.670,12**;
- *Partita 3 – Spese di demolizione e sgombero:* quantificate in **€ 249.201,04**.

e alla **Sezione B** (Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere):

- Massimale/sinistro non inferiore a **€ 2.500.000,00**, per sinistro, per persone e per danni a cose.

La copertura assicurativa di (**RCT**) dovrà essere indipendente (cioè non "a secondo rischio") da altre coperture che l'Appaltatore avesse già in corso.

La suddetta copertura assicurativa di (RCT) deve essere integrata delle seguenti **estensioni**:

- a) i danni a cose dovuti a vibrazioni;
- b) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegno in genere;
- c) i danni a cavi e condutture sotterranee.

Le suddette coperture assicurative (CAR e relativa RCT) dovranno essere stipulate e mantenute in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Le garanzie prestate dall'Appaltatore devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici che devono ritenersi terze tra loro (Responsabilità civile incrociata).

Le polizze devono essere preventivamente accettate dall'Università e devono essere consegnate all'Università, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, con le relative quietanze di pagamento.

E' fatta salva comunque la responsabilità dell'Appaltatore per i danni non coperti dalle predette polizze.

L'Appaltatore si obbliga a produrre, altresì, copia della polizza **RCO** (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) con relative quietanze di pagamento, che deve rispettare i seguenti massimali:

- non inferiore a **€ 1.500.000,00** per singolo sinistro;
- non inferiore a **€ 1.500.000,00** per ciascuna persona.

In caso di inosservanza degli adempimenti di cui al presente articolo l'Università non procederà alla consegna dei lavori.

ART. 16 - CONSEGNA LAVORI

La consegna dei lavori avverrà nei termini e nei modi di cui agli artt. 153 e ss. del

D.P.R. 207/2010.

La data della consegna dei lavori a tutti gli effetti di contratto e di legge è quella del verbale di consegna dei lavori.

ART. 17 - INIZIO DEI LAVORI IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

In pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 11 comma 9 D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 153 commi 1 e 4 D.P.R. 207/2010, qualora vi siano situazioni di urgenza qualificate e non generiche, l'Università avrà la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in tutto o anche in parte all'Appaltatore, che dovrà dare immediato corso agli stessi, attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori e contenute nel verbale di consegna.

In caso di mancata stipulazione del contratto, l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito e somministrato, valutato secondo i prezzi contenuti nell'elenco prezzi unitari (offerti dall'Appaltatore).

ART. 18 - TEMPO UTILE PER DARE I LAVORI ULTIMATI - PENALI

La consegna e l'ultimazione dei lavori devono risultare da appositi verbali.

L'esecutore deve ultimare i lavori in **160 (centosessanta)** giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nella determinazione del predetto tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole ai sensi di quanto previsto dall'art. 40, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 nonché i tempi tecnici necessari all'Impresa per eseguire gli eventuali calcoli strutturali ed ottenere le prescritte eventuali autorizzazioni.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 145 D.P.R. 207/2010 il ritardo

nell'ultimazione lavori, comporta l'applicazione di una **penale** pecuniaria, pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo naturale, successivo e continuo non giustificato, fatto salvo il diritto dell'Università al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. La penale è dedotta dall'importo dello stato finale o dagli acconti.

L'Appaltatore non potrà mai giustificare il ritardo nell'ultimazione lavori, attribuendone la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto dell'Università, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all'Università il ritardo ascrivibile a queste ditte o imprese, affinché l'Università stessa possa farne contestazione.

In ogni caso, l'Appaltatore non potrà mai giustificare il ritardo nell'inizio dei lavori o nella loro regolare e continuativa conduzione o nell'ultimazione lavori, dovuto a:

- 1) il ritardo nell'apprestamento del cantiere e nell'allacciamento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- 2) l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
- 3) l'eventuale elaborazione di eventuali esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall'Appaltatore in relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d'opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all'approvazione del Direttore dei lavori;
- 4) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell'approvazione al subappalto che l'Appaltante deve effettuare entro il termine di legge;

- 5) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;
- 6) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell'Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Schema di Contratto;
- 7) l'eventuale presentazione, ai sensi dell'art. 162 D.P.R. 207/2010, di varianti migliorative approvate o meno, compatibili con i disposti di cui all'art. 132, co. 3, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- 8) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale, fermo restando quanto specificato dall'art. 158 D.P.R. 207/2010 relativamente alle conseguenze delle sospensioni.

Qualora invece sospensioni o ritardi siano attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma. L'ultimazione dei lavori deve essere immediatamente comunicata al Direttore dei lavori che procederà ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010 ai necessari accertamenti in contraddittorio.

Inoltre, eventuali sospensioni dei lavori, di qualunque durata, dovute a cause non prevedibili, non daranno all'Appaltatore diritto a compensi speciali di alcun genere, salvo quelli già sanciti dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 19 - SOSPENSIONE, RIPRESA DEI LAVORI E PROROGHE

È ammessa la sospensione dei lavori, ai sensi degli art. 158 e 159 del D.P.R. 207/2010 con le modalità ivi previste.

Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 159 del D.P.R. 207/2010, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

E' ammessa la sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 158 comma 7 del D.P.R. 207/2010.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi e con le modalità dell'art. 159 commi 8, 9, 10 del D.P.R. 207/2010.

ART. 20 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a pena di nullità, l'Appaltatore non potrà cedere il contratto. Si applicano altresì al presente appalto le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Previo autorizzazione dell'Università è ammesso l'affidamento in subappalto per le sole lavorazioni indicate dall'Appaltatore all'atto dell'offerta, nel rispetto e secondo le disposizioni e condizioni di cui all'art. 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., agli artt. 108, 109, 170 D.P.R. 207/2010, al D.P.C.M. 11/05/1991, n. 187 e agli atti di gara.

Nel caso in cui l'APPALTATORE sia un CONSORZIO il contratto di un subappalto dovrà essere sottoscritto dal Consorzio.

Nel caso in cui l'APPALTATORE sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) il contratto di un subappalto dovrà essere sottoscritto dall'Impresa Capogruppo.

Per il subappalto delle categorie **OS28** (prevalente, nei limiti del 20%) e **OG1** (100%), l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna pagherà, direttamente, all'appaltatore gli importi dei lavori eseguiti dagli stesso.

L'Appaltatore dovrà osservare gli adempimenti di cui all'art. 118, comma 3 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'Università rimane in ogni caso estranea ai rapporti intercorrenti tra le ditte subappaltatrici e l'Appaltatore, restando l'Università stessa sollevata da qualsiasi eventuale pretesa da parte delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni che terzi potessero avanzare come conseguenze delle opere subappaltate. In ogni caso l'Appaltatore sarà responsabile, nei confronti dell'Università, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme, disposizioni e capitolati che lo stesso Appaltatore è obbligato a rispettare in forza del presente contratto.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., nei confronti della propria controparte.

L'appaltatore si deve impegnare, inoltre, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. "*white list*"), ovvero da diniego di iscrizione;

Ove l'Università fosse insoddisfatta delle modalità di esecuzione dei lavori, si

riserva, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, di revocare l'autorizzazione, rimanendo esclusa ogni e qualunque pretesa dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori di risarcimenti o di proroghe per l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore, al ricevimento della comunicazione di revoca, procederà all'allontanamento immediato del subappaltatore o del cottimista.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto nei termini di legge che decorrono dalla data di ricevimento della predetta istanza, completa degli elementi richiesti.

Il periodo necessario per l'espletamento dell'istruttoria non può, in alcun modo, essere preso in considerazione quale motivo di protrazione o sospensione del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, né può essere addotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzi, risarcimenti o maggiori compensi di sorta.

Per tutti i **sub-contratti** stipulati che, ai sensi dell'art. 118 co. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. non sono qualificabili come subappalti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Università anche ai fini dell'ingresso in cantiere, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Eventuali attività di rimozione di prodotti a base di amianto potranno essere oggetto di subappalto in assenza delle abilitazioni richieste *ex lege* in capo all'Appaltatore, in tal caso dovranno essere autorizzate dalla Stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti anche in assenza di una esplicita previsione da parte dell'Appaltatore in sede di presentazione dell'offerta.

Nei confronti dell'Appaltatore che non si attenga alle regole ed alle prescrizioni di cui sopra, l'Università potrà disporre la risoluzione del contratto

ART. 21 - OBBLIGO DI DENUNCIA DI EVENTUALI VARIAZIONI

Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica dell'Appaltatore deve essere documentata e comunicata all'Università, pena la sospensione dei pagamenti.

Qualunque variazione che dovesse avvenire in seguito alla stipula del presente contratto e che possa avere una qualche efficacia sull'esecuzione dello stesso dovrà essere immediatamente denunciata con lettera raccomandata A.R. sia all'Università che al Direttore dei Lavori.

ART. 22 - MODALITÀ DI ESECUZIONE - ONERI ED OBBLIGHI -

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Università, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore si obbliga a concordare con la D.L. le modalità ed i tempi di intervento in eventuali locali con presenza di attività inderogabili e/o di pubblico.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, impegnandosi a dare immediata notizia dell'inadempimento della propria controparte alla stazione appaltante, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato².

² Alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato solo per le ipotesi di interventi inerenti l'emergenza sisma Regione Emilia Romagna (piani annuali 2013-2014).

L'Appaltatore s'impegna a rispettare gli "*Obblighi di comportamento*" pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>.

In caso di accertata violazione di tali obblighi di comportamento l'Università applica per ogni violazione una penale di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione.

ART. 23 – DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

2. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'**art. 11** del presente Schema di contratto.

4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

6. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ART. 24 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE CIRCA L'ESECUZIONE DELLE OPERE

L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione a regola d'arte e della perfetta rispondenza delle opere e parti di opera alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e contenute degli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni del Direttore dei lavori.

L'Appaltatore dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati.

L'Università potrà accettare tali opere; in tal caso esse saranno valutate tenendo conto dell'eventuale minor valore, restando obbligato l'Appaltatore ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette.

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.

L'Appaltatore non potrà mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale di direzione o di sorveglianza dell'Università, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore dei lavori.

ART. 25 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato potrà essere introdotto

dall'Appaltatore, se non disposto dal Direttore dei lavori e preventivamente approvata dall'Università. Si applica la disciplina prevista dagli art. 132 e 205 del D.Lgs. 163/2006 e dagli artt.161, 162, 163 D.P.R. 207/2010.

Le variazioni disposte dall'Università nel rispetto dell'art. 132 e 205 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sono valutate ai prezzi di contratto ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 163 del D.P.R. 207/2010.

Per la definizione dei nuovi prezzi che non è possibile valutare in analogia con i prezzi contrattuali, le prestazioni di mano d'opera, i materiali a piè d'opera, i noli dei mezzi di trasporto verranno contabilizzati secondo le tariffe della mano d'opera, dei materiali e dei noli vigenti all'atto delle prestazioni in base ai prezzi esposti sul listino Opere Edili edito dalla Camera di Commercio della Provincia di Bologna aumentati del 26,5% per spese generali e utili d'impresa.

Qualora l'importo della variante superi il quinto d'obbligo, l'Università procederà alla formalizzazione di apposito atto aggiuntivo nella stessa forma del contratto principale.

ART. 26 - DIFETTI DI COSTRUZIONE

1. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

2. Se l'Appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

ART. 27 - VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

ART. 28 - DANNI NEL CORSO DEI LAVORI E DI FORZA MAGGIORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata tardiva, o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di copertura assicurativa.

Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia ommesso le normali cautele atte a evitarli.

La sospensione dei lavori per tali cause rientra tra quelle di forza maggiore previste dall'art. 159, comma 1 D.P.R. 207/2010 e dell'art. 158, comma 7 D.P.R. 207/2010.

Nel caso di danni ascrivibili a causa di forza maggiore l'Appaltatore deve farne denuncia al Direttore dei lavori entro cinque giorni dall'inizio del loro avveramento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento, ai sensi dell'art. 166 del D.P.R. 207/10.

Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

- dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;
- della eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali conseguenziali danni derivanti all'Università.

ART. 29 - DISPOSIZIONI GENERALI PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA NON RICOMPRESI NELL'APPALTO

L'Università si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, per il tramite della Direzione lavori nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 174 D.P.R. 207/2010, le

prestazioni della mano d'opera, i noleggi e le somministrazioni in economia che dovranno essere fornite. Non saranno riconosciute prestazioni in economia non espressamente autorizzate.

Per i lavori in economia le macchine, gli attrezzi e i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento; sono pertanto a carico dell'Appaltatore sia la manutenzione che tutte le riparazioni necessarie.

Il prezzo dell'eventuale noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende altresì ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro funzionamento, il trasporto, l'installazione, gli spostamenti e il successivo ritiro delle macchine e gli attrezzi, la mano d'opera specializzata, qualificata e comune comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e l'uso delle macchine e degli attrezzi e per la guida dei mezzi di trasporto.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati in relazione alle opere da eseguire e provvisti degli attrezzi necessari.

L'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore dei lavori le liste relative agli operai, mezzi d'opera e provviste somministrati su richiesta del Direttore dei lavori medesimo per l'esecuzione dei lavori in economia.

Il ribasso d'asta sarà applicato:

- per prestazioni di mano d'opera solamente sulle spese generali e utile dell'Impresa;
- per i noli, trasporti e materiali a piè d'opera sul prezzo complessivo come sopra determinato.

Per la contabilizzazione degli eventuali lavori in economia, le prestazioni di mano d'opera, i materiali a piè d'opera, i noli dei mezzi di trasporto verranno valutati secondo le tariffe della mano d'opera, dei materiali e dei noli vigenti all'atto delle prestazioni in base ai prezzi esposti sul listino Opere Edili edito dalla Camera di Commercio della Provincia di Bologna, aumentati del 26,5% per spese generali e utili dell'Impresa.

ART. 30 - COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Le operazioni di collaudo e la trasmissione dei relativi documenti all'Università saranno effettuate secondo il disposto dell'art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché secondo quanto stabilito dagli artt. 215 e seguenti (Titolo X) D.P.R. 207/2010 e concluse entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell'ultima fase, mediante emissione del certificato di collaudo.

Saranno inoltre eventualmente eseguiti in corso d'opera i collaudi tecnico-specialistici.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di collaudo, anche in corso d'opera, escluso unicamente l'onorario dell'organo di collaudo che sarà corrisposto dall'Università.

Dalla data di ultimazione, e fino alla data di approvazione degli atti di collaudo l'Appaltatore si obbliga a mantenere in perfetto stato le opere eseguite ed effettuare a proprie spese, a perfetta regola d'arte, le riparazioni che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro, con la massima celerità, in modo da consentire l'uso regolare dell'opera da parte dell'Università.

Qualora l'Appaltatore, richiamato per iscritto dalla Direzione lavori, trascuri la manutenzione, l'Università ha diritto di far eseguire d'ufficio le riparazioni necessarie

ponendo a carico del medesimo le relative spese.

Fino a collaudo avvenuto, l'Appaltatore è considerato l'unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno od incidente provocato sia all'Università sia a terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione.

Gli eventuali atti di reclamo dei crediti saranno comunicati dall'Università all'Appaltatore che si obbliga a non pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della cauzione fino a che lo stesso non dimostri di aver soddisfatto ogni pretesa a tal fine producendo espressa dichiarazione del creditore che abbia presentato reclamo.

L'Ateneo potrà a suo giudizio proporre che il D.L. provveda ad emettere il Certificato di regolare esecuzione in sostituzione del Certificato di Collaudo soprarichiamato, pur mantenendo in capo all'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi in analogia a quanto esposto per il Certificato di Collaudo.

ART. 31 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI

Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, l'Appaltatore dovrà sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento, adottando ogni disposizione necessaria per garantire l'integrità degli oggetti e la loro custodia e conservazione.

Il lavoro potrà essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto del Direttore dei lavori, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte.

Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta dell'Università, senza alcun diritto dell'Appaltatore a premi, partecipazioni o compensi di sorta. La sospensione dei lavori per le cause sopra indicate rientra tra quelle di forza maggiore prevista all'art. 158 D.P.R. 207/2010.

ART. 32 - PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZAZIONE DELLE OPERE REALIZZATE

L'Università può disporre delle opere realizzate subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni di cui all'art. 230 D.P.R. 207/2010.

Quando l'Università si avvalga di tale facoltà, l'Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, ragione o causa, e non potrà reclamare compensi di sorta.

Delle operazioni di presa in consegna verrà redatto un verbale nel quale si descriverà lo stato di consistenza delle opere prese in consegna e del loro stato di manutenzione, al fine di garantire l'Appaltatore dai possibili danni che potessero derivare con l'uso.

L'Appaltatore resta esonerato dalla guardiania e manutenzione delle opere prese in consegna dall'Amministrazione prima del collaudo; egli però risponde fino all'approvazione del collaudo di tutti i difetti derivanti da vizio e negligenza di esecuzione o da imperfezione dei materiali.

I collaudi, anche favorevoli, e l'accettazione delle opere non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge e, in specie, dalle garanzie per difformità e vizi dell'opera.

ART. 33 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

L'Appaltatore è obbligato al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore si obbliga a fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione dei lavori gli aggiornamenti relativi alla sicurezza ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

L'Appaltatore dichiara, ai fini dell'esecuzione del contratto, di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza del lavoro, accetta esplicitamente il

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) prima dell'inizio dei lavori e si obbliga ad osservarlo e far osservare a tutto il personale operante in cantiere durante l'esecuzione dei lavori, unitamente a tutte le altre cautele e/o misure che si rendessero necessarie per prevenire infortuni o eventi comunque dannosi.

L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento edilizio e di igiene del Comune di esecuzione dei lavori, per quanto attiene la gestione del cantiere.

ART. 34 – RECESSO

L'Università ha diritto di recedere in qualunque tempo del presente contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 134 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 35 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'APPALTATORE

L'Università ha diritto di risolvere il contratto, nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall'art. 145 commi 3 e 4 del D.P.R. 207/2010, ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

In particolare, l'Università può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- emanazione nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011;
- intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Università, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona

riuscita dei lavori;

- grave ritardo nell'esecuzione dei lavori per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del programma;
- ritardi nell'adempimento e nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione che determina un importo massimo della penale superiore al 10% del corrispettivo netto contrattuale, ai sensi dell'art. 145 commi 3 e 4 D.P.R. 207/2010;
- mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all'**art. 20** del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro e di cui all'**art. 33** del presente schema di contratto;
- gravi violazioni dell'art. 92, comma 1 del D.Lgs. 81/2008.
- violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>.

Altresì, l'Università procede automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
- qualora vengano comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni e/o comunicazioni interdittive ai sensi degli artt. 88 e 92 D.Lgs. 159/2011; in tali casi si applicherà una sanzione pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;
- qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'**art. 18** del presente schema di contratto, il periodo di ritardo è determinato secondo quanto previsto dall'art. 159, comma 14 del D.P.R. 207/2010.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire all'Amministrazione qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dall'inadempienza dell'Appaltatore stesso.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario Appaltatore, si applica l'art. 140 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 36 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Università, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, designa l'Appaltatore "Responsabile del trattamento dei dati personali", di cui l'Università stessa è titolare e che siano oggetto di trattamento in esecuzione del presente contratto. Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni di trattamento di dati strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati. Sarà cura dell'Appaltatore designare i soggetti incaricati del trattamento dati, inviare la lista degli incaricati all'Università e mantenerla aggiornata.

L'Appaltatore individua in particolare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali nelle persone dei Sig.ri:

- Sig. C.F.;

- Sig. C.F.;

L'Appaltatore dovrà adottare le misure di sicurezza ed osservare gli obblighi relativi al trattamento dei dati secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

Per quanto concerne l'Università, i dati raccolti saranno trattati ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo, nell'osservanza delle norme in materia di appalti pubblici e saranno archiviati in locali dell'Ente, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003. I dati saranno trattati con mezzi informatici e non.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare alla gara, per la stipula del contratto e per l'esecuzione dell'appalto.

Il titolare del trattamento dei dati conferiti è l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in via Zamboni, 33 - 40126 Bologna.

Il responsabile del trattamento fino alla stipula del contratto è il Dott. Marco Degli Esposti Dirigente Area Affari Generali.

Gli incaricati del trattamento dati sono individuati con apposito provvedimento.

ART. 37 - CONTROVERSIE

Le controversie tra l'Università e l'Appaltatore, insorte durante l'esecuzione dei lavori e sino al termine del contratto, saranno definite a norma dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Nel caso non si raggiungesse l'accordo bonario tra le parti, le controversie saranno deferite alla competente Autorità giudiziaria, Foro di Bologna.

ART. 38 - SPESE DI CONTRATTO

Il contratto sarà redatto in **modalità elettronica** ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e sottoscritto dalle Parti con **firma digitale**.

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto di appalto, compresa la registrazione, saranno a carico dell'Impresa.

L'**imposta di bollo** è a carico dell'affidatario ex art. 139 D.P.R. 207/10 e al versamento all'Erario provvede l'Università di Bologna ai sensi del DM 17/6/2014 art. 6 con modalità esclusivamente telematica.

ART. 39 - ALLEGATI

Al contratto si allegano come parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

A) Capitolato Speciale d'Appalto;

A) Lista delle lavorazioni e forniture.

A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'operatore economico dichiara espressamente di approvare le clausole di cui agli artt. 1, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 del presente schema di contratto.